



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO

Tribunale di Fermo - Sez. Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Saviano ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 101/2018 promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. FEMIA VALERIO, elettivamente domiciliato in  
VIA C/O CANCELLERIA LAVORO CORSO CVOUR 51 FERMO

Parte ricorrente

contro

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE - AMBITO TERRITORIALE  
PROVINCE ASCOLI PICENO FERMO, con il patrocinio dell'Avv. RAZZETTI SONIA,  
elettivamente domiciliato in VIA DINO ANGELINI N. 22 C/O MIUR 63100 ASCOLI PICENO

Parte resistente

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO**

I ricorrenti di cui in epigrafe hanno convenuto in giudizio il MIUR deducendo: di essere stati assunti a tempo indeterminato nel ruolo del personale ATA (la [REDACTED] nell'a.s. 1999/2000 e il [REDACTED] nell'a.s. 1998/1999) dopo avere espletato diversi anni di servizio pre-ruolo per l'amministrazione convenuta in forza di reiterati contratti a tempo determinato (la [REDACTED] nell'a.s. 1992/1993 e dal 1994 e il [REDACTED] dal 1992); di aver sempre percepito soltanto la retribuzione base prevista per il profilo di appartenenza al loro primo ingresso nella scuola, senza aver avuto alcun aumento di retribuzione in conseguenza dell'anzianità maturata e senza che tra la cessazione di un contratto e la stipulazione del nuovo sia mai stata liquidata l'indennità di buonuscita o TFS; lamentavano l'illegittimità dei contratti a termine stipulati dall'amministrazione resistente e concludevano chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto al riconoscimento giuridico, economico e previdenziale dell'intero periodo di precariato e, per l'effetto, condannata l'amministrazione resistente alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici, economici, previdenziali e pensionistici, con il riconoscimento dell'intero servizio di precariato e



N. R.G. 101/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO**  
Tribunale di Fermo - Sez. Lavoro  
**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 101/2018**

tra

**[REDACTED]** e **[REDACTED]**, con il patrocinio dell'Avv. FEMIA  
VALBRIO, elettivamente domiciliato in VIA C/O CANCELLERIA LAVORO CORSO CVOUR 51  
FERMO

**[REDACTED]**  
RICORRENTI/

e

**MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE - AMBITO TERRITORIALE  
PROVINCE ASCOLI PICENO FERMO**, con il patrocinio dell'Avv. RAZZETTI SONIA,  
elettivamente domiciliato in VIA DINO ANGIJANI N. 22 C/O MIUR 63100 ASCOLI PICENO

**RESISTENTE/I**

Oggi 23 luglio 2019 innanzi al dott. Elena Saviano, sono comparsi:  
Per i ricorrenti l'avv. VALLORANI ROSELLA

Per MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE - AMBITO TERRITORIALE  
PROVINCE ASCOLI PICENO FERMO, costituitosi soltanto nella causa RG 101/2018, la dott.ssa  
Marisa Marconi

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale  
moti **[REDACTED]**

**[REDACTED]**  
Il Giudice  
dott. Elena Saviano **[REDACTED]**



conseguente adeguamento dell'attuale trattamento stipendiale, nonché al pagamento delle eventuali differenze retributive derivanti dal predetto riconoscimento.

Il MIUR, regolarmente costituitosi, ha resistito alla domanda.

Con separato ricorso, i medesimi ricorrenti hanno convenuto in giudizio il MIUR deducendo: di essere inquadrati nel profilo professionale ATA – Area B e destinatari della seconda posizione economica; di aver svolto mansioni superiori sostituendo il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi nei rispettivi Istituti Scolastici di titolarità o in utilizzazione in un altro Istituto; di aver percepito un'indennità di funzioni superiori prevista dalla contrattazione collettiva di settore detratta dall'emolumento accessorio della posizione economica per compiti di maggiore responsabilità previsto dalla sequenza contrattuale che di fatto ne ha impedito l'integrale percezione o, in alcuni casi, paradossalmente ha comportato un obbligo di restituzione della parte di posizione economica in eccedenza rispetto all'indennità di funzione superiore spettante in base al proprio stipendio; hanno concluso pertanto chiedendo che fosse accertato il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento giuridico ed economico delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'art. 69 del CCNL Scuola 94/97 e richiamato esplicitamente dall'art. 146 del CCNL Scuola 29.11.2007, con il corrispondente Inquadramento giuridico e il relativo trattamento retributivo previsto dalla contrattazione di categoria; che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento dei benefici della seconda posizione economica ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 – ex art. 2 della Sequenza Contrattuale e, per l'effetto, condannata l'amministrazione resistente all'adeguamento giuridico ed economico delle mansioni superiori e dei benefici della posizione economica, nonché al pagamento della somma spettante a ciascun ricorrente a titolo di indennità di mansioni superiori e a titolo di benefici della posizione economica, pari

Restava contumace il MIUR.

La causa, disposta la riunione dei procedimenti, veniva discussa e decisa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Quanto al primo ricorso (rubricato RG 101/2018) i ricorrenti censurano la ricostruzione della carriera effettuata dall'amministrazione convenuta, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'irruzione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale - e cioè per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo - come previsto dall'art. 485 D.lgs. n.





all'articolo 2103 del codice civile "l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse"; tale norma, sostanzialmente trasfusa nell'art. 52 del D. lgs 165/2001 (il quale stabilisce che "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione"), esclude che possa essere riconosciuto al lavoratore il diritto al diverso inquadramento.

Tuttavia, risultano fondate le richieste relative alle differenze retributive.

Ai sensi dell'art. 69 del CCNL scuola 94-97, tutt'ora in vigore in quanto richiamato esplicitamente dall'art. 146 del CCNL scuola 29.11.2007, "Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d' Istituto per un periodo superiore a sei mesi, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, un'indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento".

Tale indennità è stata effettivamente corrisposta ai ricorrenti, ma in misura ridotta in quanto contabilmente detratta o comunque posta in compensazione con la parte di trattamento economico loro attribuita in ragione della posizione economica di cui erano titolari.

Viceversa, ritiene il tribunale che il trattamento economico riconosciuto ai sensi del citato art. 69 derivante dallo svolgimento delle mansioni superiori non possa essere calcolato detraendo da detto emolumento quanto percepito dai lavoratori in base alla posizione economica orizzontale, ex art. 2 della sequenza contrattuale ex art. 62 CCNL 29 novembre 2007: si tratta infatti di voci retributive differenti aventi diversa giustificazione e natura che rispondono la prima all'esigenza di remunerare il lavoratore adibito a mansioni superiori e la seconda alla valorizzazione professionale e compiti di maggiore responsabilità nell'ambito del profilo di assistente amministrativo.

Ne consegue che ai ricorrenti deve essere riconosciuto il diritto a percepire sia i benefici della seconda posizione economica ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 – ex art. 2 della Sequenza Contrattuale per il periodo specificato per ciascun lavoratore, sia la differenza tra quanto percepito e quanto spettante a titolo di indennità ex art. 69 CCNL, nella misura indicata nell'atto introduttivo sulla base dei conteggi allegati.



Sentenza n. 141/2019 pubbl. il 23/07/2019  
RG n. 101/2018

La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1. Rigetta le domande di cui al ricorso RG 101/2018;
2. Accoglie le domande di cui al ricorso RG 112/2018 e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per gli anni scolastici indicati in ricorso, riconoscendo altresì i benefici della seconda posizione economica ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 – ex art. 2 della Sequenza Contrattuale e, per l'effetto, condannando l'amministrazione resistente alla corresponsione delle somme corrispondenti alle conseguenti differenze sul trattamento economico dovuto pari per la ricorrente [redacted] a titolo di indennità [redacted] per mansioni superiori e [redacted] a titolo di benefici della posizione economica e per il ricorrente [redacted] a titolo di indennità per mansioni superiori ed euro [redacted] a titolo di benefici della posizione economica, il tutto oltre interessi legali, come per legge;
3. Compensa le spese di lite.

Così deciso in Fermo il 23.7.2019

Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale di udienza.

●  
IL GIUDICE

Dott.ssa Elena Saviano

